

Delibera del 24 novembre 1998, n. 151

**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 20, LETTERA d) DELLA LEGGE N. 481/95 NEI
CONFRONTI DI ENEL SPA: CASO AGAC**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 1998,

Visto l'articolo 4, n. 6), terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge 9/91), nel quale si dispone che "... Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel";

Visto l'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91, nel quale si dispone che "L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308";

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

Visto in particolare l'art. 2, comma 20, lettere c) e d) della legge n. 481/95;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;

Vista la convenzione di concessione delle attività elettriche all'Enel Spa, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;

Visto il regolamento, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera del 30 maggio 1997, n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;

Vista la delibera dell'Autorità 3 settembre 1998, n. 106/98, riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso Società consortile AGAC verso Enel Spa;

Vista la delibera dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 121/98, recante la diffida all'Enel Spa dall'adozione di comportamenti in contrasto con gli obblighi relativi al ritiro delle eccedenze di energia elettrica.

Considerato quanto segue:

1. Premessa

Con lettera in data 26 gennaio 1998, la Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici, per conto della sua associata Società consortile AGAC, Consorzio tra comuni per la gestione dei servizi energetici ed ambientali, con sede legale in via Gastinelli, n. 30, Reggio Emilia (di seguito: AGAC), ha segnalato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), chiedendone l'intervento, la controversia insorta tra l'AGAC e l'Enel Spa (di seguito: Enel) in relazione al rifiuto opposto da quest'ultima al ritiro delle eccedenze di energia elettrica prodotta dal nuovo impianto termoelettrico, di proprietà dell'AGAC, sito in località Pradivia di Montebabbio, in comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), alimentato dal biogas proveniente dal sistema di captazione installato presso la discarica di Rio Vigne-Rio Riazzone, situata nel medesimo comune.

2. Descrizione del caso

Con istanza in data 30 ottobre 1996, l'AGAC, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'installazione di una nuova centrale termoelettrica, in località Pradivia di Montebabbio (Comune di Castellarano, provincia di Reggio Emilia), alimentata dal biogas proveniente dal sistema di captazione installato presso la discarica Rio Vigne - Rio Riazzone di proprietà della stessa.

Con lettera 27 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992, l'AGAC ha svolto istanza per l'inserimento dell'impianto termoelettrico nella graduatoria di cui al decreto ministeriale in parola.

In esito a tale istanza, l'impianto veniva inserito nell'elenco delle proposte di cessione destinata ammesse a verifica di compatibilità, ma non prescelte.

Con lettera in data 27 marzo 1997, l'AGAC ha fatto richiesta all'Enel di poter destinare l'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto ai Comuni aderenti al consorzio.

Da ultimo, a seguito della delibera dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, con lettera in data 17 novembre 1997, l'AGAC ha fatto richiesta all'Enel di poter cedere come eccedenza l'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto.

L'Enel, dapprima verbalmente, in occasione di un incontro tenutosi il 20 gennaio 1998 presso i propri uffici di Roma e, successivamente, con lettera in data 20 marzo 1998 (prot DT/P1998883877), ha comunicato all'AGAC di "non poter aderire alla ... richiesta di cessione di eccedenze di energia elettrica" prodotta dall'impianto in

argomento senza fornire alcuna motivazione. A fronte di tale rifiuto, però, l'Enel ha provveduto (e provvede) al ritiro delle eccedenze di energia prodotta dall'impianto in argomento, senza adempiere alle obbligazioni connesse.

3. Risultanze istruttorie

Ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto all'AGAC ed all'Enel l'invio di documentazione. Sulla base della documentazione trasmessa dalle parti, e di un incontro tenutosi il 9 febbraio 1998 tra funzionari della Autorità e rappresentanti dell'AGAC sono stati effettuati gli accertamenti preliminari.

Con delibera 3 settembre 1998, n. 106/98, l'Autorità ha avviato istruttoria formale sul caso in oggetto. Nell'ambito di tale istruttoria:

- la Società consortile AGAC ha richiesto l'audizione finale, tenutasi il 20 ottobre 1998, e in occasione di tale audizione ha depositato una memoria scritta;
- l'Enel, con lettera del 22 ottobre 1998, ha trasmesso all'Autorità una memoria scritta.

3.1 Argomentazioni delle parti

Società consortile AGAC

L'AGAC ha contestato il rifiuto opposto dall'Enel al ritiro delle eccedenze richiamando le norme contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 9 (articoli 20, comma 1 e 22, comma 3), in cui viene previsto l'obbligo di cessione all'Enel dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore; a tale obbligo di cessione, assume l'AGAC, corrisponde l'obbligo dell'Enel al ritiro.

Tale obbligo, peraltro, non sarebbe condizionato da valutazioni da parte dell'Enel o da esigenze di coordinamento con i programmi produttivi del soggetto concessionario. A parere dell'AGAC, infatti, essendo la suddetta normativa in vigore dal 1991, l'Enel avrebbe dovuto calibrare i propri programmi produttivi, tenendo conto dell'entrata in servizio degli impianti a fonti rinnovabili e assimilate e delle quote di energia elettrica che sarebbero state immesse nella rete Enel in virtù della normativa relativa alla cessione delle eccedenze.

Enel Spa

La mancata adesione dell'Enel alla richiesta di ritiro di energia prodotta dall'impianto di proprietà AGAC, sarebbe dettata da ragioni legate "... al coordinamento dei programmi realizzativi di nuova capacità produttiva, alla volontà di non essere costretti ad operare discriminazioni tra situazioni simili e alla necessità di non contribuire allo sviluppo di situazioni di fatto che comportino vantaggi di posizione per alcuni produttori rispetto ad altri, al momento dell'emanazione della nuova normativa".

Tali ragioni troverebbero conforto in una disciplina di riferimento, adottata prevalentemente in via amministrativa, dove non sarebbe rinvenibile, né un obbligo di cessione delle eccedenze da parte dei produttori, né un obbligo di ritiro delle stesse da parte dell'Enel; la quale intanto sarebbe tenuta al ritiro in quanto esso risulti compatibile con le esigenze di esercizio del proprio sistema di produzione e di trasporto, avuto comunque riguardo agli oneri connessi alla veste di concessionario.

In definitiva, quindi, si configurerebbe una disciplina in base alla quale l'energia eccedente il fabbisogno dell'impresa produttrice, può essere ritirata solo dall'Enel, senza che questa sia in ogni caso tenuta al ritiro.

4. Valutazione giuridica

L'articolo 4, n. 6), terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, dispone che "...Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel". L'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dispone che "l'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti [che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate] è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

In base al combinato disposto delle norme appena richiamate sussiste un obbligo per i produttori di energia elettrica di cedere all'Enel tutta la produzione che eccede la eventuale quota dagli stessi consumata. Nel caso dell'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, la cessione può essere effettuata anche alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308. A fronte di un tale obbligo di cessione sussiste l'obbligo per l'Enel, e per le suddette imprese produttrici e distributrici, di ritirare tale produzione, ai prezzi di cessione definiti dalla deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97.

Con delibera 23 settembre 1998, n. 121/98, l'Autorità, a fronte di numerose segnalazioni, e fermo restando l'avvio di alcuni procedimenti volti all'adozione di propri provvedimenti coercitivi, ha confermato la sussistenza dell'obbligo di cessione e del corrispondente obbligo al ritiro diffidando i soggetti obbligati dal porre in essere comportamenti in violazione con detti obblighi.

Dall'obbligo di ritiro delle eccedenze discende l'obbligo dell'Enel, anche ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di concessione delle attività elettriche intervenuta tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel in data 28 dicembre 1995, di stipulare la convenzione secondo lo schema tipo allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992. In base a tale schema di convenzione l'Enel è tenuta ad effettuare il ritiro dell'energia, a condizione che esso sia compatibile "...con le possibilità tecniche (dello stesso ritiro) e semprechè (esso) risulti coordinabile, ai fini di utilità generale, con le esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto nazionale esistente" (cfr. lettera A) *CESSIONE*, della convenzione-tipo allegata al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992). Tale previsione evidenzia che l'Enel può sottrarsi all'adempimento dell'obbligo solo a fronte di straordinarie e comprovate esigenze di carattere tecnico.

Nel caso di specie, la compatibilità del ritiro dell'energia con le condizioni di cui sopra risulta confermata dalla circostanza che l'Enel ha provveduto, e provvede tuttora, al materiale ritiro dell'energia prodotta dall'impianto in argomento, senza però provvedere alla stipula della convenzione, nonché al pagamento di quanto dovuto in relazione alla cessione.

Gli esiti dell'istruttoria svolta non evidenziano elementi in fatto o in diritto tali da far venir meno l'obbligo previsto dal quadro di riferimento così delineato. Tale quadro, a ben vedere, potrebbe mutare a seguito del recepimento nella normativa nazionale e dell'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996.

Pertanto, si ritiene che l'Enel non stia correttamente applicando la normativa sopra richiamata e tenga un comportamento lesivo dei diritti dell'AGAC. Comportamento che potrebbe cagionare un danno economico alla stessa qualora l'Enel insistesse nel rifiutare il ritiro dell'eccedenze e di adempiere alle obbligazioni ad esso connesse.

Ritenuto che il comportamento dell'Enel nei confronti della Società consortile AGAC costituisca presupposto per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;

Su proposta del prof. Pippo Ranci, nella sua posizione di Relatore designato nell'istruttoria formale di cui alla delibera dell'Autorità 3 settembre 1998, n. 106/98,

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini, n. 3, 00198 Roma, di ritirare l'energia elettrica prodotta dall'impianto termoelettrico, di proprietà della Società consortile AGAC, con sede legale in via Gastinelli, n. 30, Reggio Emilia, situato in località Pradivia di Montebabbio, comune di Castellarano (Reggio Emilia), alimentato dal biogas proveniente dal sistema di captazione installato presso la discarica di Rio Vigne - Rio Riazzone sita nel medesimo comune, ed eccedente la eventuale quota consumata dallo stesso produttore, e di adempiere ad ogni obbligazione connessa al ritiro;

DELIBERA

1. Di comunicare il presente provvedimento all'Enel Spa, con sede legale in via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;
2. Di informare, altresì, l'Enel Spa che la mancata ottemperanza a quanto sopra disposto costituisce presupposto per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481;
3. Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Delibera 22 dicembre 1998, n. 161

**AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE COMPONENTI DELLA
PARTE A E AGGIORNAMENTO DELLA PARTE B DELLA TARIFFA
ELETTRICA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
26 GIUGNO 1997, N. 70/97. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA
CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO**

(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 1998,

Premesso che:

- rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998 (di seguito: deliberazione n. 132/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98), ha determinato gli oneri, connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, ammessi a reintegrazione;
- il Parlamento, in data 20 dicembre 1998, ha approvato il disegno di legge recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in cui si prevede l'introduzione di accise sui combustibili fossili con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno

1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 e con deliberazione n. 132/98 richiamata in premessa;

Considerato che è in via di completamento il ripianamento degli squilibri del Conto per l'onere termico relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997;

Ritenuta l'opportunità di:

- sopprimere la componente tariffaria A1 a motivo del prossimo completamento del ripianamento degli squilibri del Conto per l'onere termico, relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997, prevedendo modalità per la gestione delle eventuali differenze residue tra il gettito della componente tariffaria A1 e i fabbisogni relativi al suddetto ripianamento;
- rideterminare le aliquote della componente tariffaria A2 al fine del rimborso degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, ammessi a reintegrazione ai sensi della deliberazione n. 58/98;
- aggiornare la componente tariffaria A3 per far fronte ai maggiori contributi a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- razionalizzare l'articolazione per classi di utenza delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa;
- prevedere l'eventuale adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) al fine di tenere conto delle possibili variazioni delle accise applicabili ai combustibili fossili;
- prevedere la modifica della struttura delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa, identificando per ciascuna componente un'aliquota riferita alla potenza impegnata ed un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita;
- provvedere affinché, nell'aggiornamento delle componenti inglobate nella parte A e della parte B della tariffa, rimanga invariato l'onere tariffario complessivo per le forniture per uso domestico nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW e con livelli di consumo mensile fino a 150 kWh, già caratterizzate da un'aliquota della parte B della tariffa inferiore rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici;

DELIBERA

Articolo 1 Soppressione della componente tariffaria A1

1. La componente tariffaria A1, di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, è soppressa.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede alla chiusura del Conto per

l'onere termico. Il Conto costi energia, di cui all'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, è il conto di competenza per eventuali differenze tra gettito della componente tariffaria A1 e fabbisogno relativo al ripianamento degli squilibri del Conto per l'onere termico relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997.

Articolo 2 Aggiornamento del costo unitario
riconosciuto dei combustibili

1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della stessa deliberazione, e riferito al periodo agosto – novembre 1998, è fissato pari a 17,815 L/Mcal, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. Con separato provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adeguerà il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui al precedente comma, qualora intervenissero variazioni nelle accise applicabili ai combustibili inclusi nel paniere di cui sopra.

Articolo 3 Aggiornamento della tariffa elettrica

1. Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nelle tabelle 1 e 2.
2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 41,24 L/kWh.
3. Le aliquote della parte B della tariffa includono una quota pari, in media, a 0,69 L/kWh a copertura, a titolo di acconto, del maggiore fabbisogno derivante dagli eventuali adeguamenti del costo unitario riconosciuto dei combustibili di cui al precedente articolo 2, comma 2. In occasione del primo aggiornamento della tariffa elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà a congruagliare, nella parte B della tariffa, la eventuale differenza tra la suddetta quota di aliquota e quella effettiva conseguente agli adeguamenti previsti dal precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 4 Modifica della struttura
delle componenti tariffarie A2 e A3

1. A decorrere dall'1 marzo 1999, per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, le componenti tariffarie A2 e A3 includono:
 - a) un'aliquota riferita alla potenza impegnata in ciascun mese;
 - b) un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita.Con separata deliberazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà a

fissare, per ciascuna classe di utenza, le aliquote di cui alle lettere a) e b), che entreranno in vigore dalla predetta data.

2. Nel caso di forniture di energia elettrica con diverso impegno di potenza in distinti periodi dell'anno e nel caso di forniture regolate da tariffe biorarie o multiorarie, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, si fa riferimento in ciascun mese, rispettivamente, al valore massimo della potenza impegnata ed alla potenza impegnata equivalente calcolata, sulla base delle potenze impegnate in ciascuna fascia oraria, con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe biorarie, la potenza impegnata equivalente di cui al comma 2 viene determinata come:

$$PE = 0,432 PP + 0,568 PV$$

dove PP e PV sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore piene e nelle ore vuote, come definite al titolo II, punto 1), lettera a) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990.

4. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe multiorarie, la potenza impegnata equivalente di cui al comma 2 viene determinata come:

$$PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4$$

dove P1, P2, P3 e P4 sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico, nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come definite dal titolo II, punto 2), lettera b) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990.

Articolo 5 Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico e finali

1. I rimborsi relativi agli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, disposti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a favore dell'Enel fino al 31 dicembre 1998, devono intendersi destinati alla reintegrazione di oneri diversi da quelli connessi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato e alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali nucleari.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizza il gettito della componente tariffaria A2 per il finanziamento del Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98 e del Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari, di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima deliberazione, in proporzione ai rispettivi livelli degli oneri ancora da reintegrare.

3. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1999.

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,9	20,2	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	19,9	70,6	90,5
2) Forniture per usi agricoli	19,9	48,9	68,8
3) Altri usi	19,9	52,5	72,4
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	18,8	35,6	54,4
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	18,4	34,1	52,5
6) Alluminio primario	7,5	5,7	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,3	3,3	8,6

Tabella 2 – Componenti tariffarie della parte A
Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	A2	A3	A3bis
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	8,3	11,6	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	8,3	11,6	7,0
2) Forniture per usi agricoli	8,3	11,6	7,0
3) Altri usi	8,3	11,6	7,0
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	7,8	11,0	6,5
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	7,7	10,7	4,8
6) Alluminio primario	3,3	4,2	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,6	3,7	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	-	2,3

Delibera 22 dicembre 1998, n. 162

DEFINIZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE ECCEDENZE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI IDROELETTRICI AD ACQUA FLUENTE FINO A 3MW

(Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1999)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 1998,

Premesso che con lettera in data 13 maggio 1998 (prot. A/82) l'Enel Spa ha informato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) che "in relazione alla scadenza di numerose convenzioni per cessioni destinate all'Enel, riguardanti quasi esclusivamente produzioni da impianti idroelettrici di piccola taglia, l'Enel proporrà agli interessati di regolare le cessioni con accordi di durata annuale, tacitamente rinnovabili, nei quali viene prevista l'applicazione del trattamento stabilito dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97";

Visti:

- l'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", come successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, recante "Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice";
- l'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, come successivamente modificato e integrato dagli articoli 14 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- gli articoli 1, 22 e 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- i titoli I e II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989;
- il titolo II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990;
- il titolo II, punto 3, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
- le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 dicembre 1997, n. 211/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 1998 e 19 novembre 1998;

Vista:

- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, recante "Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, nonché dalla deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97 recante "Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 108/97);

Considerato che:

- allo scadere delle convenzioni di cessione destinata all'Enel Spa l'energia elettrica prodotta è considerata eccedenza e segue la regolamentazione dei prezzi di cessione prevista dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97;
- sulla base di rilevazioni dei costi con riferimento agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW risultano costi unitari di impianto e di esercizio caratterizzati da un'elevata variabilità in ragione della potenza convenzionale dell'impianto;
- nel periodo di vigenza delle convenzioni di cessione destinata all'Enel Spa la maggior parte degli impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW ha usufruito di incentivazioni e che dette convenzioni hanno avuto durate diverse;
- l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW viene utilizzata prevalentemente in ambito locale attraverso la rete di distribuzione presente nelle zone in cui sono situati detti impianti;
- i prezzi riconosciuti all'energia elettrica prodotta dalla medesima tipologia di

impianti idroelettrici presenti in altri Stati dell'arco alpino risultano superiori a quelli previsti dalla deliberazione dell'Autorità n.108/97;

- nel caso degli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97 non sono sufficienti a garantire la copertura dei costi di produzione, in condizioni di adeguata economicità e redditività;

Ritenuto che:

- l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di piccola potenza costituisca un tipo di energia con particolare valore per la tutela dell'ambiente, poiché tale energia sostituisce in generale altre fonti con maggiore impatto sull'ecosistema, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra;
- gli impianti idroelettrici di piccola potenza in molti casi contribuiscano a ridurre il carico sulla rete elettrica nazionale, contenendo le perdite di trasmissione;
- sia opportuno ridefinire i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW;

DELIBERA

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione:

- per *potenza nominale media annua* si intende la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;
- per *potenza installata delle singole unità di generazione* si intende la potenza efficiente lorda di ciascuna delle turbine idrauliche in servizio;
- per *potenza convenzionale* si intende la media ponderata delle potenze installate delle singole unità di generazione, dove i pesi sono proporzionali alle stesse potenze installate.

1.2 Ai fini della presente deliberazione, tra gli impianti di cui al successivo articolo 2, sono individuate le seguenti classi:

Classe I comprendente gli impianti entrati in servizio prima del 31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II;

Classe II comprendente gli impianti considerati nuovi ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90) e del provvedimento del Comi-

tato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), che hanno usufruito del contributo per la produzione da fonti rinnovabili previsto dal titolo II del provvedimento CIP n. 15/89 o dal titolo II del provvedimento CIP n. 34/90 o dell'ulteriore componente prevista dal titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92 per periodi di durata complessiva:

- fino a tre anni,
- oltre tre e fino a cinque anni,
- oltre cinque anni;

Classe III comprendente gli impianti entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW, ad eccezione di quelli per i quali sono titolari della relativa concessione di derivazione d'acqua imprese produttrici-distributrici e, fino alla scadenza delle relative convenzioni, di quelli con convenzioni di cessione destinata all'Enel, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.

Articolo 3 Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW

- 3.1 Agli impianti di cui all'articolo 2, oltre ai prezzi previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98, è riconosciuta una ulteriore quota determinata come differenza tra i valori indicati nella tabella A di seguito riportata ed i suddetti prezzi, qualora tale differenza sia positiva.

Tabella A

CLASSI DI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 1	Potenza convenzionale kW				
	fino a 220	221-500	501-1000	1001-2000	2001-3000
Classe I	63	45	37	30	25
Classe II (fino a 3 anni)	144	114	98	80	72
(oltre 3 fino a 5 anni)	142	107	88	67	60
(oltre 5 anni)	136	93	69	60	60
Classe III	147	123	110	96	89

- 3.2 Per gli impianti che hanno usufruito di contributi in conto capitale, tra cui quelli previsti per la costruzione di nuovi impianti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, e degli articoli 14 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai valori riportati nella tabella A si applica una riduzione pari allo 0,8% per ogni 1% di contributo in conto capitale ricevuto, con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale.

Articolo 4 Disposizioni in materia
di Cassa conguaglio per
il settore elettrico

- 4.1 L'ulteriore quota di cui al precedente articolo 3 è posta a carico del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4.2 Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore quota di cui all'articolo 3, deve essere presentata ai soggetti che si rendano cessionari nell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una dichiarazione giurata in merito a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.2.

Articolo 5 Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 1999.